

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2948):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 15 dicembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 22 settembre 1998 (atto n. 2948/A - relatore sen. ANDREOTTI).

Esaminato in aula e approvato l'8 ottobre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5297):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 10 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1999 (atto n. 5297/A - relatore on. RUZZANTE).

Esaminato in aula l'11 maggio 1999 e approvato il 19 maggio 1999.

99G0263

LEGGE 14 giugno 1999, n. 184.

Modifiche alla legge 10 aprile 1997, n. 97, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo le parole: «È istituita» sono inserite le seguenti: «, per la durata della XIII legislatura,». Al medesimo comma 1, la lettera g) è abrogata.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1997, n. 97, è sostituito dal seguente:

«2. La commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. La commissione riferisce altresì al Parlamento sull'attività svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5197):

Presentato dall'on. SCALIA ed altri il 30 luglio 1998.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 16 settembre 1998 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 19, 26 gennaio 1999; il 2, 10 febbraio 1999; l'11, 18 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 24 marzo 1999 (atto n. 5197/A) - relatore on. GALDELLI.

Esaminato in aula il 25 marzo 1999 e approvato il 14 aprile 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3963):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 22 aprile 1999 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 2 giugno 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 97 del 1997 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse), così come modificati dalla presente legge è il seguente:

«Art. 1 (*Istituzione e funzioni della commissione*). — 1. È istituita, per la durata della XIII legislatura, una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

c) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

e) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.

2. *La commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. La commissione riferisce altresì al Parlamento sull'attività svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999».*

99G0266

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185.

Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;

c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;

d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;

e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.